

Lavoro su Caso Ciancarella al Tar di Laura Picchi

Sono partita di qui "annullando inoltre ogni altro atto connesso al D.P.R. del 11.10.1983 oggetto della querela di falso, **presupposto e conseguente ancorché ignoto**"

Ignoto non puo' voler dire che il tar non conosce la sentenza passata in giudicato che la firma di Pertini sull'atto di radiazione di Mario Ciancarella è stata falsificata. Ignoto vuol dire allora anonimo.

Un falso puo' essere definito un anonimo? Per una parte della dottrina no, per una parte della dottrina si.

Cito dal libro "La prova del processo" a cura di Francesco Aversano, Giovanni Sabato p 461

"Dei documenti anonimi si occupa l'art. 240 cpp. Innanzitutto va rilevato che in ordine all'accezione "anonimo" vi sono posizioni discordanti in dottrina, dovute al fatto che qualificare un atto come anonimo o meno significa poter adottare determinati strumenti probatori ovverosia non poterlo fare. Si è ritenuto doversi intendere, per documento anonimo, quello che non renda di per se' noto l'autore o la cui paternità risulti in ogni caso inaccertabile, **ma si ritiene che il documento anonimo possa essere assimilato a quei documenti con firma illeggibile o apocrifa**"

Allora se si concorda come noi con le posizioni in dottrina che il falso non è un anonimo:

Nella sentenza passata in giudicato di Firenze si scrive

c) infine mette conto rilevare che la domanda di "risarcimento danni sofferti dall'attore in conseguenza dell'accertata falsità"

è tardiva e quindi inammissibile in quanto formulata per la prima volta all'udienza del 5.5.2015, ben oltre lo sbarramento temporale previsto dall'art. 183 cpc. Peraltro, in citazione, l'attore affermava espressamente che avrebbe richiesto il risarcimento danni "in separata sede"

I risarcimenti non erano stati chiesti tardi

Cass. n. 16819/2003

Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, **ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.**

Nullità atto di radiazione Ciancarella accertata firma falsa Pertini con sentenza definitiva

La Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione I, 20 giugno 2000, n. 8362) ha voluto statuire la natura e gli effetti della sentenza relativa alla querela di falso.

In particolare, la Corte ha statuito che "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se,

come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata". La querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 e ssgg. c.p.c., come è noto, configura il procedimento, diretto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale.

Per giurisprudenza unanime, "la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).

Al Capitano Ciancarella e famiglia spetta la restitutio in integrum

"La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego che opera anche in favore dei militari.

Quando venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l'integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto.

Tale principio è valido, senza dubbi, anche per il rapporto d'impiego dei militari, a nulla rilevando la circostanza che costoro percepiscano una paga giornaliera, anziché uno stipendio.

La restitutio in integrum de qua, ai fini sia giuridici che economici, costituisce un effetto automatico dell'annullamento del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di impiego.

N.08657/2010 REG.SEN.

09608/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) [<http://www.diritto.it/docs/30764?page=1>] La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego che opera anche in favore dei militari. Quando venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l'integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto. Tale principio è valido, senza dubbi, anche per il rapporto d'impiego dei militari, a nulla rilevando la circostanza che costoro percepiscano una paga giornaliera, anziché uno stipendio. La restitutio in integrum de qua, ai fini sia giuridici che economici, costituisce un effetto automatico dell'annullamento del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di impiego. N.08657/2010 REG.SEN. 09608/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) [<http://www.diritto.it/docs/30764?page=1>]

<http://www.diritto.it/docs/30764?page=1>

Atto radiazione Ciancarella mai registrato a Corte dei Conti

su quell'atto di radiazione con firma falsa di pertini accertata con sentenza definitiva come già rilevai a suo tempo manca il timbro di registrazione della corte dei conti.

Il procedimento inizia con l'invio dell'atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti.

Ove l'atto tra cui i dpr all'epoca sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione. Da quel momento l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

senza timbro e registrazione il dpr non ha mai acquistato efficacia nè prodotto effetti giuridici, oltre a essere nullo per la falsificazione della firma di pertini

La questione della controfirma ministeriale

da Treccani controfirma ministeriale

D'altra parte, anche per quanto riguarda gli atti sottoposti a controfirma ministeriale, l'art. 89, co. 1, Cost. non pare interpretabile nel senso che il Presidente della Repubblica si debba limitare a un ruolo meramente formale nel procedimento di adozione, essendo superata non solo nella dottrina, ma anche nella prassi costituzionale quelle tesi, espresse tra gli altri da [C. Esposito](#) sulla natura *monofunzionale* della controfirma ministeriale, espressione, con la dovuta eccezione degli atti orali, di una «collaborazione prevalente» dei [Ministri](#). Al contrario, infatti, la controfirma ministeriale è stata letta come atto talora del Ministro *proponente* e talaltra del Ministro *competente* ed essa pare quindi assumere funzioni diverse a seconda del tipo di atto a cui si riferisce. In base a ciò, la dottrina maggioritaria ha distinto tre diverse categorie di atti (*atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi e atti duali o duumvirali o complessi*), rispetto ai quali la controfirma ministeriale svolge una funzione diversa. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, infatti, sono espressione della volontà esclusiva del Presidente della Repubblica e rispetto ad essi la controfirma ministeriale svolgerebbe una funzione di controllo o attesterebbe l'avvenuto esercizio del potere presidenziale; al contrario, quelli formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi sono espressione dell'indirizzo politico di maggioranza del Governo e rispetto ad essi la firma del Presidente della Repubblica svolgerebbe una funzione di garanzia e di legittimità costituzionale; da ultimo, quelli duali o duumvirali o complessi risulterebbero dalla concorrente volontà (o almeno dal mancato dissenso) tanto del Presidente della Repubblica quanto dal Ministro.

Se invece si concorda come il Tar Toscana sulle posizioni in dottrina che un falso è un anonimo il Collegio deve spiegare come mai un anonimo potrebbe espellere un Ufficiale della Repubblica e non può essere utilizzato al fine della decisione definitiva di concedere la restitutio in integrum a quell'Ufficiale della Repubblica e alla sua famiglia dal Tar stesso. Giustamente un anonimo non è nullo come sostiene Ciancarella, nè annullabile come sostiene il Ministero della Difesa, ma se inutilizzabile per la restitutio in integrum in quanto anonimo come poteva esserlo per radiare Ciancarella quell'atto di radiazione?

A guardare le incongruenze ci ha invitato il colonnello Sandro Marcucci morto il 2 febbraio 1992. Un metodo infallibile.

Nulla c'entra la documentazione disciplinare x la decisione definitiva del Tar.

Se quel documento è anonimo si conceda comunque da parte del Tar la restitutio in integrum perchè con un anonimo non si puo' radiare un Ufficiale della Repubblica, ma solo con un dpr, quindi Ciancarella è da sempre Capitano della Repubblica, anche perchè l'anonimo non è mai stato registrato alla Corte dei Conti.

A mio parere va chiesto a Mattarella dopo l'ordinanza del Tar se egli non ritenga di rivolgersi alla Corte Costituzionale per sollevare un conflitto interorganico di attribuzione sia con il Ministero della Difesa sia con il Tar visto che l'unico che puo' concedere la restitutio in integrum a un Ufficiale della repubblica è proprio Mattarella (legge 1954 il Capo dello Stato con dpr radia un Ufficiale, il capo dello Stato con dpr decide se l'ufficiale merita o no di tornare in servizio e poi scrive in un dpr la sua decisione).

Non si sente vittima Mattarella di chi vuol decidere al posto suo sul caso Ciancarella?

Laura Picchi